

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 1.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1 - PREMESSA

Il Comune è definito dalla Costituzione come ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni. In base a quanto stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 “*Testo Unico Enti Locali*” il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. La stessa norma gli attribuisce autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nonché – nell’ambito dello statuto, del regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica – autonomia impositiva e finanziaria. Oltre che di funzioni proprie, il Comune è titolare delle funzioni che gli sono conferite con legge statale o regionale.

2 - CONTESTO ED OBIETTIVI

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali l’ente pone in essere attività per le quali in alcuni casi è obbligatoria – in forza di norme specifiche – la stipula di polizze assicurative ed in altri, invece, è opportuno il trasferimento del rischio all’assicuratore, al fine di limitare le conseguenze economiche connesse al verificarsi di eventi negativi.

Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell’assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite.

Tali rischi concernono principalmente le seguenti due grandi aree:

- a) Danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
- b) Danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.

Rientrano nella prima fattispecie le coperture contro il rischio di danneggiamenti al patrimonio derivanti da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici così come quelle contro i rischi da reato (furto, rapina, estorsione) o quelli connessi al possesso e

uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, ricostruzione archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività). Per quanto riguarda invece la seconda fattispecie, i maggiori profili di rischio sono rappresentati dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse.

Come detto in precedenza, a garanzia del patrimonio dell'ente, il legislatore ha reso obbligatorie alcune coperture assicurative quali, ad esempio, gli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante l'attività per l'espletamento del loro mandato o incarico), gli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicolo propri o dell'ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà o di terzi utilizzati da dipendenti o amministratori per l'espletamento di missioni o i danni da circolazione stradale (Responsabilità Civile Auto).

A garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio l'ente ha in corso le seguenti coperture assicurative:

- All Risks Patrimonio (Incendio, Furto, Elettronica);
- Infortuni Categorie varie;
- Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Patrimoniale Ente
- Tutela Legale
- Responsabilità Civile Auto Libro Matricola;
- Auto Rischi Diversi.

che hanno tutte scadenza al 31 marzo 2019.

Si rende, pertanto, necessario provvedere all'affidamento dell'intero pacchetto assicurativo al fine di evitare pericolose scoperture, pregiudizievoli per l'ente.

Il rinnovo dell'intero pacchetto assicurativo dell'ente si inserisce nel particolare contesto operativo che ha visto, nel recente passato, una notevole riduzione del numero delle Compagnie che quotano i rischi delle Pubbliche Amministrazioni e, contestualmente, un notevole aumento degli importi dei premi richiesti e delle franchigie a carico degli enti.

In tale contesto riveste particolare importanza la possibilità di avvalersi dell'attività di un soggetto particolarmente qualificato quale il broker assicurativo, che individui le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative dell'ente, con riguardo anche all'ottimizzazione dei costi assicurativi che hanno assunto sempre maggior importanza nel bilancio comunale.

3 - COPERTURE ASSICURATIVE DA STIPULARE

A seguito delle valutazioni sopra esposte ed in accordo con il broker assicurativo, è stata definita la consistenza del pacchetto assicurativo da porre in gara, nei termini meglio di seguito esplicitati.

Sulla base delle caratteristiche e della natura delle singole coperture e nel rispetto anche delle previsioni normative dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, si è ritenuto di suddividere l'appalto in lotti funzionali, ciascuno corrispondente ad una polizza ed oggetto di separata aggiudicazione, con la possibilità, comunque, che una singola compagnia possa aggiudicarsi anche più lotti.

3.1 - All Risks Patrimonio (incendio, furto, attrezzature elettroniche, ecc.)

In considerazione del relativo ingente valore si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell'Ente.

I rischi da assicurare sono quelli dei danni al fabbricato (incendio e le relative garanzie accessorie: spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus informatici).

Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un'unica polizza, definita "all risks", che assicura tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni causati da atti di guerra, da esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell'atomo, dolo dell'assicurato, deterioramento naturale, infedeltà dei dipendenti per appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci, perdite di mercato, danni indiretti di qualsiasi natura, inquinamento).

La garanzia per la partita 1. Fabbricati è prestata dall'assicuratore con la formula "a valore intero". Questa scelta è la forma più onerosa di assicurazione, ma è anche quella che garantisce maggiormente il patrimonio dell'Ente.

Il valore del patrimonio è stato determinato dal Servizio Patrimonio/Demanio dell'Ente nell'ambito di un procedimento di revisione complessivo del patrimonio immobiliare comunale.

Le altre partite di polizza dalla 2. alla 5. sono assicurate "a Primo Rischio Assoluto", pertanto ciascuna somma assicurata rappresenta un limite di risarcimento e non è esposta all'applicazione della cd. regola proporzionale in caso di sottoassicurazione.

Per cercare di limitare il costo della polizza sono state inserite franchigie e sottolimiti di risarcimento nelle garanzie accessorie nel dettaglio esplicitate nel capitolato, anche in considerazione dello storico dei sinistri subiti dall'ente.

In sintesi i valori posti in gara sono i seguenti:

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate €
1.	Fabbricati (a Valore Intero)	95.000.000,00
2.	Contenuto (a Primo Rischio Assoluto)	15.000.000,00
3.	Ricostruzione archivio storico (a Primo Rischio Assoluto)	260.000,00
4.	Ricorso terzi, locatari, inquilini (a Primo Rischio Assoluto)	3.000.000,00
5.	Spese di demolizione e sgombero (a Primo Rischio Assoluto)	500.000,00

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede, automaticamente, l'inserimento o l'esclusione dei beni che pervengono od escano nella disponibilità dell'Amministrazione.

Ad ogni fine anno verrà fatta una revisione del patrimonio, sulla quale verrà calcolata la regolazione (in positivo o negativo) del premio anticipato.

Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato, come pure per le soluzioni migliorative che l'offerente potrà proporre per migliorare il punteggio della propria offerta si rimanda al relativo allegato.

3.2 - Infortuni Categorie varie

Con la polizza sui danni da infortunio la Compagnia assicura, senza limiti territoriali, gli infortuni occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte o un'invalidità permanente, assoluta o parziale, e/o esborsi per spese mediche.

Le categorie, per le quali sussiste per il Comune di Chioggia l'obbligo o l'interesse a stipulare l'assicurazione, sono le seguenti:

- Amministratori (Sindaco - Assessori Comunali - Consiglieri Comunali). Con rimando alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 viene genericamente assicurata l'attività prestata per l'espletamento del loro mandato/carica, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo nonché il rischio in itinere.
- Minori in affidamento. L'assicurazione tutela contro il rischio da infortuni, 24 ore su 24, i minori che l'amministrazione Comunale affida a famiglie in base alle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- Alunni asili nido. L'assicurazione copre gli infortuni che possono accadere ai bambini frequentanti gli asili nido comunali, comprese anche le attività effettuate all'esterno.
- Conducenti di veicoli privati e/o di proprietà dell'ente. L'art. 23 del D.P.R. n. 333/1990 prevede espressamente l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di sottoscrivere apposite polizze assicurative a tutela degli infortuni subiti dai propri dipendenti alla guida di veicoli propri o dell'ente, a cui siano dal medesimo autorizzati a servirsi per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.
- Volontari del servizio di protezione civile. L'assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai volontari del servizio di protezione civile durante tutte le attività previste, compreso il rischio in itinere.
- Partecipanti centri estivi comunali. L'assicurazione copre gli infortuni che possono accadere ai partecipanti ai centri estivi organizzati dal Comune, comprese anche le attività effettuate all'esterno.

Per ciascuna delle categorie sopra individuate sono stati previsti per ogni garanzia specifici massimali indicati nel capitolato, così come si fa rimando al capitolato anche per il dettaglio delle altre condizioni di assicurazione.

Per ciascuna categoria di assicurati è previsto un premio unitario annuo ed il conseguente premio di polizza è soggetto a regolazione annuale, sulla base delle variazioni intervenute nei valori di polizza che sono i seguenti:

- numero degli assicurati per le categorie Amministratori, Minori in affido, Alunni asili nido, Volontari del servizio di protezione civile e Partecipanti centri estivi comunali;
- numero dei veicoli e natanti di proprietà e/o in uso all'Ente per la categoria conducenti alla guida degli stessi;
- quantità annua dei chilometri percorsi dai veicoli non di proprietà né in uso all'Ente per la categoria conducenti autorizzati alla guida degli stessi.

3.3 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT/RCO)

Questo tipo di tutela si prefigge di trasferire all'assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente e si divide in due partite:

a) responsabilità civile verso terzi (RCT);

b) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

La copertura RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso l'Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La garanzia della presente polizza è quindi operante per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale custode, committente, organizzatore o altro dell'Ente, salve le esclusioni ivi espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La copertura RCO trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare all'Ente in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti o lavoratori in regime di lavoro somministrato) ai sensi del D.P.R. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e delle norme del codice civile, e non coperti dall'indennizzo INAIL.

In sede di offerta l'assicuratore potrà optare di mettere a disposizione dell'ente i seguenti massimali:

Opzione base

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	5.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	5.000.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 5.000.000,00.

Variante 1)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	7.500.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	7.500.000,00	per ogni persona lesa e
		€	7.500.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	7.500.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 7.500.000,00.

Variante 2)

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	10.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	10.000.000,00	per danni a cose e/o animali

RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	3.000.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 10.000.000,00.

Conseguentemente maggiori saranno i massimali proposti, maggiori saranno i punti ottenuti dall'offerta. La struttura della polizza prevede la gestione e liquidazione di tutti i sinistri da parte della Compagnia, con applicazione però di una franchigia – o, meglio, di una Self Insurance Retention “amministrata” dalla Compagnia – cioè di una quota del rischio che fa carico all'Ente e che, alla conclusione di ogni pratica di risarcimento, il Comune liquida a favore della Compagnia.

Anche per quanto riguarda la franchigia (la S.I.R. “amministrata” da applicare), la struttura della polizza prevede che ogni Compagnia concorrente possa offrire una delle opzioni proposte, che sono le seguenti:

Opzione base: € 5.000,00 per sinistro;

Variante 1): € 3.500,00 per sinistro;

Variante 2): € 2.000,00 per sinistro.

Sulla base del valore di franchigia (S.I.R. “amministrata”) proposto verranno attribuiti i punteggi alle offerte presentate, premiando con i punteggi più alti le offerte che propongono le franchigie (S.I.R. “amministrate”) più basse.

Per quanto attiene ulteriori limiti e garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato.

Questa polizza non prevede la regolazione annuale del premio che sarà fisso per l'intera durata del contratto.

3.4 - Responsabilità Civile Patrimoniale Ente

Questo tipo di garanzia assicurativa, che rappresenta il completamento della polizza RCT/RCO, si prefigge lo scopo di tenere indenne l'Ente assicurato delle somme che sia chiamato a pagare o rimborsare a terzi in conseguenza di fatti colposi, omissivi o commissivi, o atti commessi da soggetti di cui debba rispondere (i dipendenti) compiuti nello svolgimento delle proprie attività e che determinino una responsabilità di tipo extracontrattuale per danni non materiali e, pertanto, non prevista dalla tutela RCT/RCO.

Sono inoltre previste garanzie complementari per tutti quei soggetti ai quali sia attribuito un incarico tecnico, dei quali viene assicurata la responsabilità civile professionale.

La L.R. del Veneto n. 27/2003 ha infatti stabilito (art. 6, c. 5 – art. 8, c. 4 e c. 5 – art. 12 c. 3) che le Amministrazioni debbano stipulare a proprio carico apposite polizze assicurative a copertura dei rischi professionali per il progettista, per il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per il responsabile dei lavori, per il direttore dei lavori, per il coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e per i collaudatori.

La copertura assicurativa che la normativa sopra indicata obbliga l'Ente ad adottare dovrà quindi garantire le figure professionali sopra evidenziate, proteggendo il patrimonio dell'Ente per i danni a terzi causati dall'attività dei propri dipendenti tecnici e per i danni causati da responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi, purché questi danni non siano causati da dolo o colpa grave dei dipendenti. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata (a tal proposito si richiamano le sentenze della Corte dei Conti Umbria n. 553/2002, della C.C. Friuli Venezia Giulia n. 60/2003 e quella della C.C. Sicilia n. 734/2008) e per esplicita previsione normativa (art. 3, c. 59, L. 244/2007) la P.A. può assumere a suo carico esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e, quindi, la polizza da sottoscrivere dovrà prevedere la copertura solo per i danni causati da colpa lieve per i quali, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 639/1996, non vi è responsabilità del pubblico dipendente.

La copertura assicurativa dei dipendenti tecnici potrà inoltre essere estesa, alle condizioni previste in apposite appendici, sia al maggior costo che la Stazione Appaltante dovesse sopportare nell'apportare le varianti all'opera per errori del progettista interno nella misura massima del 10% del valore dell'opera, sia alla responsabilità civile professionale del dipendente incaricato dell'attività di verifica della progettazione.

La garanzia assicurativa è prestata per un massimale annuo di € 2.000.000,00 con una franchigia di € 20.000,00 per sinistro, ma il concorrente potrà offrire l'aumento del massimale fino a

- € 5.000.000,00 annui
- € 10.000.000,00 annui

e la riduzione della franchigia a:

- € 10.000,00 per sinistro
- € 5.000,00 per sinistro

La copertura ha una retroattività illimitata, che significa che esplica la sua validità per tutte le richieste di risarcimento pervenute all'Ente e denunciate alla compagnia assicuratrice durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del contratto senza alcun limite di tempo, ed una ultrattività di 5 anni, ossia la polizza è operante per i sinistri denunciati all'Ente nei cinque anni successivi alla cessazione della polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. Questa garanzia, detta postuma, non avrà alcuna validità nel caso l'Ente stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga a garanzia degli stessi rischi.

3.5 - Tutela Legale

Questo tipo di copertura trasferisce all'assicuratore l'onere delle spese che l'Ente Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., debba sostenere per conto dei soggetti assicurati per la tutela dei propri diritti ed interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o degli Assicurati. Le stesse sono operanti – alle condizioni e nei limiti che seguono – per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, relativamente ai Sinistri che riguardano tutti i soggetti in rapporto d'impiego e tutti i soggetti funzionalmente inseriti a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo dell'Ente.

3.6 - Responsabilità Civile Auto Libro Matricola

Il Comune di Chioggia è proprietario di veicoli (autovetture, autocarri, veicoli ad uso speciale, ciclomotori, motocicli, motocarri, macchine operatrici, carrelli, rimorchi) che utilizza per il normale svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A.

Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto previsto dalle leggi n. 990/1969, n. 39/1977, n. 57/2001 e n. 273/2002 che ha abrogato, ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche ai natanti con i D.P.R. n. 973/1970 e n. 45/1981 e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 01/04/2008.

La polizza assicurativa che si andrà a stipulare avrà per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli e natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di mezzi. In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione sia contestuale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Alla fine di ogni anno assicurativo si procederà al conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle inclusioni/esclusioni dei veicoli e dei natanti e motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo.

Il premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Anche per questa copertura, in funzione delle diverse opzioni offerte dai concorrenti, verranno attribuiti punteggi differenziati.

Per i veicoli diversi da ciclomotori e motocicli (identificati nell'elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) la garanzia può essere prestata nella forma tariffaria "bonus/malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri, oppure nella forma tariffaria "tariffa fissa", che prevede una tariffa costante nel tempo, senza applicazione di franchigie, ovvero con

“maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus)”, con le modalità specificate nel capitolato al quale si rimanda, per i veicoli destinati al trasporto di cose (esclusi i carrelli) o per usi speciali.

Per i ciclomotori e motocicli (identificati nell’elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) la garanzia può essere prestata nella forma tariffaria “bonus/malus”, oppure nella forma tariffaria “sconto in assenza di sinistri” che prevede regole evolutive simili alla bonus/malus, oppure nella forma tariffaria “tariffa fissa” costante nel tempo e senza franchigie.

Per i natanti e motori marini amovibili (sempre identificati nell’elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) la garanzia può essere prestata solo nella forma tariffaria “tariffa fissa” costante nel tempo e senza franchigie.

3.7 - Auto Rischi Diversi (incendio, furto, kasko, ecc.)

Il D.P.R. 268/1987, il D.P.R. 333/1990 e il D.Lgs. 267/2000 sanciscono l’obbligatorietà per l’Ente di assicurazione del rischio di furto, incendio e in genere contro qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati, rispettivamente, per l’espletamento del mandato e per gli adempimenti fuori dall’ufficio.

Al fine del contenimento dei costi l’Ente sta progressivamente facendo un maggiore ricorso all’utilizzo di mezzi pubblici in occasione di missioni del personale, riducendo in questo modo l’utilizzo dei mezzi propri.

Anche per quanto riguarda gli amministratori viene privilegiato l’utilizzo di una vettura “di servizio” e quindi c’è un minor uso del mezzo privato per ragioni inerenti la carica ricoperta.

Per i casi residuali permane comunque la necessità/obbligatorietà della stipulazione dell’apposita copertura assicurativa come previsto dalla normativa sopra indicata.

La polizza non prevede la preventiva individuazione dei veicoli e indennizza, fino alla concorrenza del massimale assicurato, i danni materiali e diretti subiti dai mezzi di proprietà dell’Ente o privati, nei limiti ed alle condizioni indicate nell’apposito capitolato, al quale si rimanda.

Il premio annuo è soggetto a regolazione determinata dal numero dei veicoli di proprietà dell’Ente e dalla percorrenza chilometrica dei veicoli privati utilizzati per missioni e/o adempimenti di servizio da parte di dipendenti ed amministratori.

4 - CONCLUSIONI

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi dell’Ente è stato orientato ad acquisire la copertura assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, per il valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli all’assicuratore, nel rispetto del principio giurisprudenziale più sopra richiamato che l’ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.

L’analisi del mercato assicurativo ha evidenziato che la gara dei servizi assicurativi si inserisce in un contesto di progressivo disimpegno degli assicuratori dal mercato degli enti pubblici e inoltre, l’acquisizione da parte delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, ha di fatto portato ad una rarefazione dei competitors.

Questo contesto, riscontrato su tutto il territorio nazionale, si è manifestato:

- a) con numerose disdette alle polizze in corso con particolare riferimento alla RCT/RCO, ed in generale a tutte quelle posizioni ritenute dall’assicuratore “sinistrate”, non remunerative o non strategiche;
- b) con procedure concorsuali andate deserte per mancanza di offerte;
- c) con un generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni tecniche ed economiche.

Va infatti evidenziato come negli ultimi anni la sinistrosità del comparto pubblico abbia avuto un incremento notevole, sotto l’aspetto sia della frequenza che dell’entità dei sinistri, mentre i parametri economici (tassi, franchigie e scoperti) sono rimasti sostanzialmente invariati o, addirittura, scesi per effetto della concorrenza a seguito delle procedure concorsuali.

Attesa, pertanto, la necessità per l’Ente di garantirsi contro i suddetti rischi attraverso adeguate coperture assicurative, si è ritenuto che la suddivisione dell’appalto in più lotti, così come la possibilità di modulazione di alcuni limiti e franchigie, rappresentasse la soluzione ideale per favorire la massima partecipazione alla gara, consentendo quindi la partecipazione anche a compagnie specializzate in singoli settori di rischio, con auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi dell’affidamento.

Si rileva, a tal proposito, come sia fondamentale la promozione della concorrenza in un contesto di mercato

come quello assicurativo dove gli offerenti sono sempre meno numerosi e sempre meno inclini ad assumersi i rischi degli enti pubblici.

In considerazione di tale particolare contesto sono state inoltre effettuate alcune valutazioni in merito alla durata dei diversi contratti, che è stata definita in un quinquennio (01.04.2019-31.03.2024).

I capitolati di polizza comunque contengono anche la possibilità di recesso annuo.

Tale formulazione è stata ritenuta quella maggiormente in grado di contemperare le diverse esigenze dell'ente con quelle delle compagnie concorrenti.

Sulla base dei valori assicurativi storici e delle valutazioni di mercato, l'affidamento delle coperture assicurativa e favore dell'ente assume rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il teorico valore dell'affidamento non consente all'ente di effettuare autonoma procedura di gara ed impone invece il ricorso ad una centrale di committenza.

Con la deliberazione consiliare n. 58/2018 il Comune di Chioggia ha deciso di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia e contestualmente approvato lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti conseguenti.

Per effetto quindi di tutto quanto sopra riportato è necessario demandare alla S.U.A. della Città Metropolitana di Venezia l'effettuazione della procedura di affidamento delle coperture assicurative in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, alla quale saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti che saranno di seguito esplicitati.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Veronese

CITTA' DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 81/2008

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 è stata effettuata valutazione preventiva delle prestazioni da affidare.

In considerazione dello specifico carattere intellettuale del servizio di carattere intellettuale e del fatto che nessuna delle attività ad esso connesse saranno svolte presso le sedi comunali, non sono stati rilevati rischi da interferenza che determinino la necessità di predisporre un D.U.V.R.I..

Conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario veronese

CITTA' DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

La spesa per l’acquisizione dei servizi assicurativi di cui il Comune di Chioggia necessita, alle condizioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa, è determinata dal costo delle singole polizze poste in gara.

La valutazione di tale importo non può prescindere dai dati ricavati dalle indagini di mercato propedeuticamente svolte, che hanno evidenziato:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell’offerta) poiché le compagnie medio/piccole sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio “pubblico” dovuto anche all’incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l’entità dei sinistri, anche con riferimento alla situazione dell’ente.

Il premio assicurativo di ogni singola polizza è determinato dall’applicazione di un tasso tecnico o di un costo pro capite o unitario a degli specifici indicatori di quantità (numero assicurati, chilometri percorsi, valore degli immobili, ecc.).

In assenza di parametri di raffronto qualità/prezzo messi a disposizione da Consip, i tassi/costi per la determinazione dei valori da porre a base di gara sono stati determinati a seguito di analisi del mercato assicurativo effettuata dal broker e sulla base di quotazioni praticate dalle Compagnie su analoghe condizioni assicurative.

Si sono ipotizzati i tassi/costi di seguito indicati che determinano, su base annua, il costo presunto di ciascuna polizza nei termini riassunti nelle tabelle sotto riportate.

LOTTO 1 - POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO

Partita	Indicatori	Somme Assicurate €	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro
1.	Fabbricati	95.000.000,00	0,40	38.000,00
2.	Contenuto (a P.R.A.)	15.000.000,00	0,60	9.000,00
3.	Ricostruzione archivio storico (a P.R.A.)	260.000,00	1,00	260,00
4.	Ricorso terzi, locatari, inquilini (a P.R.A.)	3.000.000,00	1,00	3.000,00
5.	Spese di demolizione e sgombero (a P.R.A.)	500.000,00	2,00	1.000,00
Totale arrotondato				52.000,00

LOTTO 2 - POLIZZA INFORTUNI CATEGORIE VARIE

Categoria	Indicatori	dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale Euro
A) Sindaco	Numero assicurati	1	100	100
B) Assessori Comunali	Numero assicurati	6	100	600
C) Consiglieri Comunali	Numero assicurati	24	100	2.400
D) Minori in affidamento	Numero assicurati	17	65	1.105
E) Alunni asili nido	Numero assicurati	96	10	960
F) Conducenti veicoli e natanti dell'Ente	N. veicoli e natanti	42	55	2.310
G) Conducenti veicoli e natanti non dell'Ente	Percorrenza annua in km	2.000	0,1165	233
H) Volontari del servizio di protezione civile	Numero assicurati	38	55	2.090
I) Partecipanti centri estivi comunali	N. Assicurati	289	18	5.202
Totale arrotondato				15.000,00

LOTTO 3 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Indicatori	Ammontare €	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro
Retribuzioni Annuo Lorde – arrotondato	7.000.000,00	27,86	195.000,00

LOTTO 4 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE

Indicatori	Ammontare €	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo Euro
Retribuzioni Annuo Lorde – arrotondato	7.000.000,00	3,57	25.000,00

LOTTO 5 - TUTELA LEGALE

Indicatori	Somme €	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo Euro
Retribuzioni Annuo Lorde – arrotondato	7.000.000,00	3,29	23.000,00

LOTTO 6 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

Categoria	Indicatori	Premio Lordo Annuo Euro
Veicoli e natanti dell'Ente	Tipologia tariffa - Classi di merito	20.000,00

LOTTO 7 - POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI

Categoria	Indicatori	dato variabile	Premio lordo pro-capite o tasso lordo applicato	Totale Euro
Veicoli Dipendenti e Dirigenti	Km percorsi	2.000,00	1,30	2.600,00
Veicoli Sindaco e Assessori	n. veicoli	7	200,00	1.400,00
Veicoli dell'Ente	n. veicoli	40	200,00	8.000,00
Totale arrotondato				12.000,00

Sulla base delle stime sopra riportate si ipotizza che annualmente la spesa per l'acquisizione delle coperture assicurative ammonti ad euro 340.000,00 e, conseguentemente vengono definiti i seguenti valori da porre a base di gara:

Lotto	Polizza	premio annuo lordo – base d'asta	premio totale lordo – base d'asta
1	All Risks Patrimonio	52.000,00	260.000,00
2	Infortuni Categorie varie	15.000,00	75.000,00
3	Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro	195.000,00	975.000,00
4	Responsabilità Civile Patrimoniale Ente	25.000,00	125.000,00
5	Tutela Legale	23.000,00	115.000,00
6	Responsabilità Civile Auto Libro Matricola	20.000,00	100.000,00
7	Auto Rischi Diversi	12.000,00	60.000,00
TOTALI		342.000,00	1.710.000,00

La sopra esplicitata suddivisione in lotti non incide sull'unitarietà della procedura e conseguentemente sul calcolo delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitoli relativi a ciascun singolo lotto/polizza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario Veronese

CITTÀ DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

Sulla base delle stime sopra riportate e dei valori definiti quali basi d’asta, il valore presunto dell’appalto viene determinato nel modo seguente:

Lotto	Polizza	Premio annuo lordo - base d'asta	Premio totale lordo - base d'asta	Valore presunto totale
1	All Risks Patrimonio	52.000,00	260.000,00	260.000,00
2	Infortuni Categorie varie	15.000,00	75.000,00	75.000,00
3	RCT/RCO	195.000,00	975.000,00	975.000,00
4	RC Patrimoniale Ente	25.000,00	125.000,00	125.000,00
5	Tutela Legale	23.000,00	115.000,00	115.000,00
6	RC Auto Libro Matricola	20.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Auto Rischi Diversi	12.000,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALI	342.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00

Negli importi suindicati non sono compresi eventuali conguagli dei premi e/o franchigie contrattuali, la cui regolazione è disciplinata nei capitolati relativi a ciascun singolo lotto/polizza.

Ai suddetti oneri si aggiungono i seguenti:

Oneri per la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 Non sono previsti oneri trattandosi di servizio di natura intellettuale	0,00
Spese per pubblicità della procedura Le spese per le pubblicazioni prevista dalla normativa vigente dovranno essere rimborsate alla Stazione Unica Appaltante che le sosterrà per conto dell'ente. Ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti in data 02.12.2016, tali spese dovranno essere poi rimborsate all'Amministrazione Comunale dagli aggiudicatari dei diversi lotti, in proporzione al valore di ciascun lotto.	7.400,00
Contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Quota a carico dell'ente	600,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario Veronese

CITTÀ DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

CAPITOLATI SPECIALI DESCRITTIVI E PRESTAZIONALI

Sulla base delle caratteristiche e della natura delle singole coperture e nel rispetto anche delle previsioni normative dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto è stato suddiviso in lotti funzionali ciascuno corrispondente ad una polizza ed avente un proprio capitolato speciale

A questi capitolati speciali, nel testo allegato alla presente, si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni dei servizi in oggetto.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e adeguata informazione alle compagnie concorrenti, vengono allegati al presente progetto anche i seguenti elaborati:

- A. lotto 1 - polizza All Risks Patrimonio**
elenco fabbricati
statistica sinistri polizza All Risks Patrimonio
- B. lotto 2 - polizza Infortuni Categorie varie**
statistica sinistri polizza Infortuni Categorie varie
- C. lotto 3 - polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro**
statistica sinistri polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro
- D. lotto 4 - polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente**
statistica sinistri polizza Responsabilità Civile Patrimoniale Ente
- E. lotto 5 - polizza Tutela Legale**
statistica sinistri polizza Tutela Legale
- F. lotto 6 - polizza Responsabilità Civile Auto Libro Matricola**
elenco veicoli e natanti di proprietà dell’Ente
- G. lotto 7 - polizza Auto Rischi Diversi**
statistica sinistri polizza Auto Rischi Diversi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario Veronese

CITTÀ DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati, per singolo lotto, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà conseguito il punteggio finale più elevato ottenuto dalla somma dei punti attribuiti agli **Elementi Migliorativi** e di quelli attribuiti **all’Offerta Economica**, secondo quanto di seguito specificato per ciascun lotto.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Lotto 1 ALL RISKS PATRIMONIO: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Limite generale previsto in polizza: Euro 40.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – **punti 0**

Limite generale: Euro 50.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – **punti 5**

Limite generale: Euro 60.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per danni alle partite tutte – **punti 10**

Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 2.000,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi riportati all’Art. 2 della SEZIONE 6 - **punti 0**

Franchigia: Euro 1.000,00 per ogni altro evento – **punti 10**

Franchigia: Euro 500,00 per ogni altro evento – **punti 20**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Inondazioni e/o alluvioni: Euro 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - **punti 0**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Inondazioni e/o alluvioni: Euro 20.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – **punti 10**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Inondazioni e/o alluvioni: Euro 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – **punti 20**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Terremoto: Euro 25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo - **punti 0**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Terremoto: Euro 30.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – **punti 5**

Massimo limite di indennizzo previsto in polizza per la garanzia Terremoto: Euro 40.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – **punti 15**

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 52.000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P1 = 30 * (Ri/Rmax)$$

(P1 = punteggio attribuito alla singola offerta – Ri Ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo – Rmax Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente)

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 2 INFORTUNI CATEGORIE VARIE: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno

facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

(articoli che si andrebbero ad aggiungere alla SEZIONE 3 del capitolato)

Art. 7 - Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.

Art. 8 - Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 1.000,00= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art. 9 - Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 1.000,00=.

Art. 10 - Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 5.000,00.= per evento.

Articoli 7, 8, 9 e 10 – **punti 20**

La lettera c) dell'Art. 2 della SEZIONE 5 della polizza prevede che in caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al **60 %** verrà liquidata una somma pari al 100 % della somma assicurata - **punti 0**

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al **50 %** verrà liquidata una somma pari al 100 % della somma assicurata – **punti 15**

Limite per evento catastrofale previsto in polizza: Euro 6.000.000,00 - punti 0

Limite per evento catastrofale: Euro 10.000.000,00 – punti 20

Limite per evento catastrofale: Euro 15.000.000,00 – punti 30

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 15.000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P = (\text{prezzo più basso/prezzo offerta in esame}) * 30$$

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 3 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Massimali previsti in polizza – punti 0

R.C.T.	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 5.000.000,00 per ogni persona
	€ 5.000.000,00 per danni a cose
R.C.O.	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona
Limite aggregato R.C.T. + R.C.O. € 5.000.000,00	

Massimali – punti 10	
R.C.T.	€ 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 7.500.000,00 per ogni persona
	€ 7.500.000,00 per danni a cose
R.C.O.	€ 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona
Limite aggregato R.C.T. + R.C.O. € 7.500.000,00	
Massimali – punti 20	
R.C.T.	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000,00 per ogni persona
	€ 10.000.000,00 per danni a cose
R.C.O.	€ 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per persona
Limite aggregato R.C.T. + R.C.O. € 10.000.000,00	

Limite di risarcimento previsto in polizza per i danni da inquinamento accidentale (punto 18 dell'Art. 7 della SEZIONE 3): Euro 250.000,00 per sinistro - punti 0

Limite di risarcimento previsto in polizza per i danni da inquinamento accidentale: Euro 500.000,00 per sinistro – punti 5
Limite di risarcimento previsto in polizza per i danni da inquinamento accidentale: Euro 1.000.000,00 per sinistro – punti 10

Limite di risarcimento previsto in polizza per interruzioni e sospensioni di attività (punto 19 dell'Art. 7 della SEZIONE 3): Euro 500.000,00 per sinistro - punti 0

Limite di risarcimento previsto in polizza per interruzioni e sospensioni di attività: Euro 1.000.000,00 per sinistro – punti 5
Limite di risarcimento previsto in polizza per interruzioni e sospensioni di attività: Euro 2.000.000,00 per sinistro – punti 10

Limite di risarcimento previsto in polizza per malattie professionali (Art. 3 della SEZIONE 3): Euro 1.000.000,00 per sinistro - punti 0

Limite di risarcimento previsto in polizza per malattie professionali: Euro 2.000.000,00 per sinistro – punti 5

S.I.R. "amministrata" prevista in polizza: Euro 5.000,00 per sinistro - punti 0

S.I.R. "amministrata": Euro 3.500,00 per sinistro – punti 10
S.I.R. "amministrata": Euro 2.000,00 per sinistro – punti 20

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 195.000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P = (\text{prezzo più basso/prezzo offerta in esame}) * 30$$

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 4 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ENTE: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Massimale previsto in polizza: Euro 2.000.000,00 per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo - **punti 0**

Massimale: Euro 5.000.000,00 per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo – **punti 10**

Massimale: Euro 10.000.000,00 per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo – **punti 15**

Franchigia prevista in polizza: Euro 20.000,00 per sinistro - **punti 0**

Franchigia: Euro 10.000,00 per sinistro – **punti 10**

Franchigia: Euro 5.000,00 per sinistro – **punti 15**

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)

Art. 8 bis - Termine per gli Assicuratori per sollevare eccezioni sul sinistro

Gli Assicuratori sono obbligati a sollevare all'Assicurato eventuali eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ovvero dall'invio da parte dell'Assicurato della documentazione richiesta dagli Assicuratori a seguito della denuncia; tale termine deve considerarsi perentorio e una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dagli Assicuratori a tutti gli effetti. – **punti 5**

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto in capitolato)

Art. 9 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno

facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)

Possibilità di denunciare le circostanze che possono portare a richieste di risarcimento (deeming clause)

La richiesta di risarcimento, pervenuta in seguito alla comunicazione in vigenza di contratto di circostanze suscettibili di dare ragionevolmente seguito ad una richiesta di risarcimento, sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione. – **punti 10**

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)

Clausola di salvaguardia (1)

Nel caso in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, prima della decorrenza della presente polizza, di fatti o circostanze che avrebbero potuto dare adito a un sinistro e non abbia provveduto, prima della decorrenza della presente polizza, a denunciare agli Assicuratori di quel momento tali fatti o circostanze, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tali fatti o circostanze e avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione della presente polizza, a condizione che l'inadempimento da parte dell'Assicurato dell'obbligo a suo carico di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze non sia dovuto a dolo. – **punti 10**

(articolo che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)

Clausola di salvaguardia (2)

Nel caso in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, prima della decorrenza della presente polizza, di fatti o circostanze che avrebbero potuto dare adito a un sinistro e abbia provveduto, prima della decorrenza della presente polizza, a denunciare agli Assicuratori di quel momento tali fatti o circostanze, gli Assicuratori si impegnano ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tali fatti o circostanze e avanzata contro l'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione della presente polizza, a condizione che gli Assicuratori di quel momento abbiano rifiutato di assumere in garanzia il sinistro perché la richiesta di risarcimento è pervenuta dopo la scadenza della precedente polizza. – **punti 10**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 25.000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P = (\text{prezzo più basso/prezzo offerta in esame}) * 30$$

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 5 TUTELA LEGALE: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Massimale previsto in polizza: Euro 50.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti - **punti 0**

Massimale: Euro 100.000,00 per sinistro – **punti 10**

Massimale: Euro 150.000,00 per sinistro – **punti 20**

Limite previsto in polizza: Euro 150.000,00 per periodo assicurativo annuo - **punti 0**

Limite: Euro 300.000,00 per periodo assicurativo annuo – **punti 10**

Limite: Illimitato per periodo assicurativo annuo – **punti 20**

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto in capitolato)

Art. 4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

Anticipo spese legali e/o peritali previsto in polizza (punto 4. Art. 16): Euro 3.000,00 - **punti 0**

Anticipo spese legali/peritali: Euro 5.000,00 – **punti 5**

Retroattività prevista in polizza (Art. 20): 5 anni - **punti 0**

Retroattività: 10 anni – **punti 15**

Ultrattività (o garanzia postuma) prevista in polizza (Art. 21): 3 anni - **punti 0**

Ultrattività (o garanzia postuma): 5 anni – **punti 5**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 23,000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P = (\text{prezzo più basso/prezzo offerta in esame}) * 30$$

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 6 RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Massimale previsto in polizza: Euro 7.290.000,00 per sinistro, con il minimo di Euro 6.070.000,00 per

persona lesa compresi i terzi trasportati e con il minimo di Euro 1.220.000,00 per danni a cose ed animali - **punti 0**

Massimale: Euro 10.000.000,00 per sinistro – **punti 10**

Massimale: Euro 20.000.000,00 per sinistro – **punti 30**

Limite di risarcimento previsto in polizza per ricorso terzi da incendio (condizione aggiuntiva F - Capo II): Euro 150.000,00 per sinistro - **punti 0**

Limite di risarcimento previsto in polizza per ricorso terzi da incendio: Euro 250.000,00 per sinistro – **punti 5**

Limite di risarcimento previsto in polizza per ricorso terzi da incendio: Euro 500.000,00 per sinistro - **punti 10**

(condizione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere al Capo II del capitolato)

L - Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo e alla navigazione del natante, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo e/o natante descritto in polizza.

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo di **€ 150.000,00** per sinistro. – **punti 10**

L - Danni da inquinamento

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo di **€ 250.000,00** per sinistro. – **punti 15**

L - Danni da inquinamento

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo di **€ 500.000,00** per sinistro. – **punti 20**

(pacchetto di garanzie speciali integrative che si andrebbe ad aggiungere al capitolato)

1. Rimborso spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
2. Rimborso delle spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
3. Rimborso delle spese sostenute a causa di smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di sbloccaggio del sistema antifurto (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
4. Rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni riportati all'interno del veicolo assicurato in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro);
5. Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 300,00 per sinistro).

Pacchetto di garanzie speciali integrative – **punti 10**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 20.000,00)

Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il *premio annuo lordo più basso*.

Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$P = (\text{prezzo più basso/prezzo offerta in esame}) * 30$$

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

Lotto 7 AUTO RISCHI DIVERSI: max 100 punti

ELEMENTI MIGLIORATIVI - max punti 70

Somma assicurata prevista in polizza: Euro 15.000,00 a P.R.A. per singolo veicolo delle categorie A., B. e C.1 - **punti 0**

Somma assicurata: Euro 20.000,00 a P.R.A. per singolo veicolo delle categorie A., B. e C.1 – **punti 10**

Franchigia fissa ed assoluta prevista in polizza: Euro 200,00 per ogni veicolo ad esclusione della garanzia h) Cristalli per la quale non è prevista alcuna franchigia - **punti 0**

Franchigia: Euro 100,00 per ogni veicolo – **punti 15**

Franchigia: Euro 0,00 per ogni veicolo – **punti 30**

(articolo che andrebbe a sostituire il rispettivo articolo previsto alla SEZIONE 2 del capitolato)

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 120 (centoventi) giorni prima di detta scadenza, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. – **punti 5**

Limite di indennizzo previsto in polizza per soccorso stradale (prestazione aggiuntiva a) dell'Art. 2 della SEZIONE 3): Euro 250,00 per sinistro - **punti 0**

Limite di indennizzo previsto in polizza per soccorso stradale: Euro 500,00 per sinistro – **punti 5**

(prestazione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere all'Art. 2 della SEZIONE 3 del capitolato)

d) Spese per smarrimento o sottrazione chiavi

La Società Assicuratrice rimborsa le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto, per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio dell'impianto antifurto a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto, previa denuncia presentata alle Autorità competenti.

La presente garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di Euro 300,00 per sinistro. – **punti 10**

(prestazione aggiuntiva che si andrebbe ad aggiungere all'Art. 2 della SEZIONE 3 del capitolato)

e) Ricorso terzi da incendio

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge in materia.

La presente garanzia viene prestata con il limite di risarcimento di **Euro 150.000,00** per sinistro. – **punti 5**

e) Ricorso terzi da incendio

La presente garanzia viene prestata con il limite di risarcimento di **Euro 300.000,00** per sinistro. – **punti 10**

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30

Valutazione del premio annuo lordo offerto - in ribasso rispetto alla base d'asta (euro 12.000,00)	Il punteggio massimo sarà attribuito alla Compagnia concorrente che avrà offerto il <i>premio annuo lordo più basso</i> . Agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula: $P = (\text{prezzo più basso} / \text{prezzo offerta in esame}) * 30$
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La somma dei punteggi assegnati con le modalità di cui sopra, determinerà la migliore offerta.

Non sono ammesse offerte superiori rispetto all'importo a base d'asta sopra indicato.

N.B.: nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Veronese

CITTÀ DI CHIOGGIA

Settore Finanze e Risorse Umane
Servizio Trattamento Economico / Assicurazioni e Gestione Sinistri

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL’ENTE PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2024 (Art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016)

PATTI DI LEGALITA’ ED INTEGRITA’

Il Comune di Chioggia, con deliberazione della Giunta Comunale n. 238/2015 ha aderito al nuovo *“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* sottoscritto in data 7 settembre 2015 dalla Regione Veneto unitamente alle Prefetture, all’Anci ed all’Upi della medesima Regione.

Il presente affidamento è pertanto sottoposto all’osservanza di tutte le clausole inserite nel predetto protocollo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Mario Veronese